Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 18 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1143.
Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, il 14 marzo 1939-XVII, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, inteso a modificare l'Accordo commerciale italo-britannico del 18 marzo 1938 . . . . Pag. 3922

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1144.
Abolizione in Libia della tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone. . . . . . Pag. 3924

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. 1145.
Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino. Pag. 3925

REGIO DECRETO 5 giugno 1939-XVII, n. 1146.
Modificazioni al R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562 . . . . Pag. 3928

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 agosto 1939-XVII.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Villa Decani (Pola) . . . . Pag. 3929

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 agosto 1939-XVII.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno) . . . . Pag. 3929

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 agosto 1939-XVII.
Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti all'occupazione di alcuni immobili siti nel bacino del Volturno. Pag. 3929

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.
Norme pel trattamento economico-giuridico del personale richiamato o arruolatosi volontariamente alle armi dal 1° febbraio 1939-XVII, dipendente dalle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale e servizi marittimi sovvenzionati minori . . . . Pag. 3938

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.
Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma . . . . Pag. 3940

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.
Determinazione delle nuove contribuzioni a favore del bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale . . . Pag. 3940

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti . . . . Pag. 3941

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.
Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria) . Pag. 3941

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.
Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roveto (Aquila). . . . . . Pag. 3942

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1939-XVII.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine . . . . Pag. 3942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Villa Decani (Pola) . . . . Pag. 3943
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso (Belluno) . . . . Pag. 3943
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento) . . Pag. 3943
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Coriano, in liquidazione, con sede in Coriano (Forlì) . . . . Pag. 3943

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Graduatoria del concorso a 33 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale. Pag. 3943

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . . Pag. 3944

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 192 DEL 18 AGOSTO 1939-XVII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Istituto di credito fondiario dell'Istria, in liquidazione, in Pola:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1939-XVII. — **Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1939-XVII. — **Istituto italiano di credito fondiario, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 2 e 3 agosto 1939-XVII. — **Istituto San Paolo di Torino:** Cartelle fondiarie sorteggiate nei giorni 1° e 2 agosto 1939-XVII. —

Banca d'Italia: Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1939-XVII e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Credito fondiario sardo, in Roma:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1939-XVII e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 1° e 2 agosto 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **S. A. Litografia e imballaggi già De Andreis Casanova, in Genova-Sampierdarena:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1939-XVII. — **Comune di Zara:** 48ª estrazione del Prestito comunale 4,50 % della Ducale città di Zara dell'anno 1911 eseguita il 2 agosto 1939-XVII. — **Autoguidovie italiane, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate l'8 agosto 1939-XVII. — **Banca nazionale del lavoro, in Roma:** Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 7 agosto 1939-XVII. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate dal 1° al 4 agosto 1939-XVII e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Istituto di credito fondiario delle Venezie, in Verona:** Elenco delle cartelle fondiarie estratte nei giorni 1° agosto 1939-XVII e seguenti. — **Monte dei Paschi di Siena (Credito fondiario):** Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 1°, 2 e 3 agosto 1939-XVII. — **Banco di Sicilia (Sezione di credito fondiario):** Cartelle fondiarie sorteggiate nella 132ª estrazione del 10 agosto 1939-XVII. — **Banco di Napoli (Sezione di credito fondiario):** Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1939-XVII e seguenti.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 giugno 1939-XVII, n. 1143.

Approvazione dell'Accordo effettuato in Roma, il 14 marzo 1939-XVII, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, inteso a modificare l'Accordo commerciale italo-britannico del 18 marzo 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo effettuato in Roma il 14 marzo 1939, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, inteso a modificare l'Accordo commerciale italo-britannico del 18 marzo 1938.

Art. 2.

La presente legge ha effetto nei termini previsti dall'Accordo medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia all'Ambasciatore di S. M. Britannica in Roma

Roma, 14 marzo 1939.

Signor Ambasciatore,

Ho l'onore di informare V. E. che in rapporto all'attuale situazione di alcuni dei conti istituiti in virtù degli Accordi di Compensazione del 6 novembre 1936 e del 18 marzo 1938, il Governo Italiano formula le seguenti proposte di modifiche all'Accordo Commerciale firmato a Londra il 18 marzo 1938.

1. Fino a nuova intesa fra i due Governi, l'Allegato al predetto Accordo Commerciale resterà modificato come segue:

LISTA DEI CONTINGENTI (C. I. F.)

PER IMPORTAZIONI DAL REGNO UNITO IN ITALIA DI MERCI DIVERSE DAL CARBONE.

PARTE A.

N. della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Contingente annuo (valore c. i. f.)
34 (*a*) 2, 3	Baccalà e stoccafisso	2.400.000 (1)
34 (*a*) 4, 5	Aringhe e salacche	11.600.000 (1)
152 ex 154	Filati di lino	2.500.000
211, 212, 214 (*a*) ex 951	Lana (esclusa la lana per materassi), cascami e borra di lana, pelo greggio e stracci di lana	33.900.000
218 a 245	Tessuti ed altri manufatti di lana, di crino e di pelo	18.000.000
274 (c)	Minerali di piombo	4.000.000
278, 279	Rottami di ferro, di acciaio e di ghisa	3.500.000
281, 285, 286 a 289, 297 a 300	Leghe ferro-metalliche; acciai comuni in blooms e bidoni; ferri e acciai comuni e acciai speciali in barre o verghe; ferri e acciai in lamiere	4.000.000
403, 418, 419 453, 457, 460 466	Macchine, apparecchi e loro parti	24.000.000
556	Caolino	5.800.000
558	Argille e terre refrattarie	2.000.000
781, 782	Preparazioni farmaceutiche e specialità medicinali	1.000.000

(1) Con facoltà del Governo italiano di utilizzare l'importo del contingente per baccalà e stoccafisso in aumento del contingente per aringhe o salacche.

PARTE B.

(1) L'importazione delle seguenti merci sarà ammessa fino ad un valore (c. i. f.) in lire rappresentato dalle seguenti percentuali del valore (c. i. f.) in lire delle merci della stessa specie originarie e provenienti dal Regno Unito e importate in Italia nel corrispondente periodo del 1934.

N. della tariffa doganale italiana	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Percentuale
160, 161, 164 a 171	Tessuti ed altri manufatti di lino, canapa e juta	50
190 a 198	Tessuti ed altri manufatti di cotone	50
294 a 296, 301 a 309, 313 a 348	Lavori di ferro e di acciaio	50

(2) L'importazione di merci non specificate nelle parti *A* o *B* (1) di cui sopra sarà ammessa per un valore (c. i. f.) in lire corrispondente al 31 per cento del valore (c. i. f.) in lire delle merci della stessa specie originarie e provenienti dal Regno Unito e importate in Italia nell'anno 1934 o nel corrispondente periodo del 1934, a seconda dei casi.

PARTE C.

Importazioni addizionali ai contingenti di cui sopra, o importazioni di merci non importate in Italia dal Regno Unito nell'anno 1934 o nel corrispondente periodo del 1934, a seconda dei casi, potranno essere ammesse per qualsiasi specie di merce, fino ad un valore globale (c. i. f.) di lire 13.000.000 all'anno.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 del suddetto Accordo Commerciale, non sarà rilasciata, salve le eccezioni previste ai successivi paragrafi (3) e (4) della presente nota, alcuna licenza d'importazione in Italia di merci originarie e provenienti dal Regno Unito per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1939, ed i contingenti indicati al precedente paragrafo (1) avranno applicazione a partire dal 1° marzo 1939. Pertanto, per il periodo dal 1° marzo al 30 giugno, i contingenti per ogni specie e categoria delle merci di cui trattasi, saranno distribuiti nella misura di 4/12 dei contingenti annui stabiliti in base alle disposizioni del paragrafo (1) della presente nota per tale specie o categoria. Le licenze d'importazione rilasciate per detto periodo avranno validità di quattro mesi dalla data del loro rilascio, e potranno essere utilizzate in qualsiasi momento durante i quattro mesi predetti per tutto o parte dell'ammontare totale delle merci in esse indicate.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo (2) non si applicheranno a quelle merci per le quali sono state già rilasciate, di intesa fra i due Governi, le relative licenze, e cioè:

a) per il 1° semestre 1939, aringhe e salacche; tessuti ed altri manufatti di lana, di crino e di pelo;

b) per l'intero anno 1939, soltato di rame.

I contingenti per dette merci stabiliti al paragrafo (1) della presente nota avranno applicazione a partire dal 1° gennaio 1939.

4. Per le merci la cui importazione in Italia è sottoposta al regime della « bolletta », le percentuali fissate nell'allegato all'Accordo Commerciale sopra accennato resteranno in vigore fino al 31 marzo 1939, e le nuove percentuali stabilite al paragrafo (1) della presente nota avranno effetto a partire dal 1° aprile 1939.

5. Le licenze d'importazione relative alle aringhe e salacche ed ai tessuti ed altri manufatti di lana, di crino e di pelo, potranno essere utilizzate per tutto o parte dell'ammontare totale in esse indicato, in qualsiasi momento durante il periodo della loro validità (che non sarà inferiore a 6 mesi).

6. In deroga alle disposizioni dell'art. 2 dell'Accordo Commerciale sopracitato non saranno rilasciate licenze d'importazione in Italia di baccalà e stoccafisso di Terranova per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1939.

7. Salvo quanto sopra disposto, il sopracitato Accordo Commerciale resterà in vigore in conformità delle disposizioni in esso contenute.

Prego l'E. V. di farmi conoscere se il Vostro Governo è d'accordo su quanto precede.

Colgo l'occasione per esprimerVi, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

His Britannic Majesty's Ambassador at Rome to the Italian Minister of foreign affairs

Excellency, Rome, 14th March, 1939.

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of to-day's date reading, in translation, as follows:

« I have the honour to inform Your Excellency that, having regard to the present position of certain accounts established under the Clearing Agreements of 6th November, 1936, and 18th March, 1938, the Italian Government makes the following proposals with regard to the modification of the Commercial Agreement signed at London on the 18th March, 1938.

1. Pending further agreement between the two Governments, the Annex to the above-mentioned Commercial Agreement shall be modified read as follows:

LIST OF QUOTAS (C. I. F.)
FOR UNITED KINGDOM IMPORTS INTO ITALY
OF GOODS OTHER THAN COAL.

PART A.

No. in the Italian Tariff	CLASS OF GOODS	Yearly quota (c. i. f. value) Lire
34 (*a*) 2, 3	Codfish and stockfish	2.400.000 (1)
34 (*a*) 4, 5	Herrings and pilchards	11.600.000 (1)
152, ex 154	Linen yarns	2.500.000
211, 212, 214 (*a*), ex 951	Wool (excluding mattress wool); wool waste and borra; other animal hair, raw; and woollen rags	33.900.000
218 to 245	Tissues and other manufactures of wool, of horse hair and of hair	18.000.000
274 (*c*)	Lead ore	4.000.000
278, 279	Scrap iron, cast iron and steel scrap	3.500.000
281, 285, 286 to 289, 297 to 300	Ferro - alloys; common steel in blooms and billets; common iron and steel and special steel in bats or rods; iron and steel in sheets	4.000.000
403, 418, 419, 453, 457, 460, 466	Machines, apparatus and pas thereof	24.000.000
556	China clay	5.800.000
558	Potter's clay and refractory earths	2.000.000
781, 782	Pharmaceutical preparations and medicinal specialities	1.000.000

(1) At the option of the Italian Government the value of the quota for codfish and stockfish may be used to increase the quota in respect of herrings and pilchards.

PART B.

(1) Imports of the following classes of merchandise will be admitted up to a value (c. i. f.) in lire representing the following percentage of the value (c. i. f.) in lore of goods of such classes originating in and consigned from the United Kingdom and imported into Italy in the corresponding period of 1934:

No. in the Italian Tariff	CLASS OF GOODS	Percentage
160, 161, 164 to 171	Tissues and other manufactures of linen, hemp and jute	50
190 to 198	Tissues and other manufactures of cotton	50
394 to 296, 201 to 309, 313 to 348	Manufactures of iron and steel.	50

(2) Imports of all merchandise not specified under *A* or *B* (1) above will be admitted up to a value (c. i. f.) in lire representing 31 per cent. of the value (c. i. f.) in lire of goods of such classes originating in and consigned from the United Kingdom and imported into Italy in the year 1934 or the corresponding period of the year 1934, as the case may be.

PART C.

Imports additional the above quotas, or imports of classes of merchandise which were not imported into Italy from the United Kingdom in the year 1934 or in the corresponding period of 1934 as the case may be, may be admitted for any class of merchandise up to a aggregate value (c. i. f.) of 13 million lire per annum.

2. Notwithstanding the provisions of Article 1 of the above-mentioned Commercial Agreement, no authorisation will, subject to the exceptions contained in paragraphs (3) and (4) below, be issued for the importation into Italy of goods originating in and consigned from the United Kingdom in respect of the period 1st January to 28th February, 1939, and the quotas set out in paragraph (1) above will be applied as from the 1st March, 1939. The quotas, therefore, for the period 1st March to 30th June, 1939, shall for each class or category of such goods be distributed in the proportion of 4/12ths of the annual quotas established under the provisions of paragraph (1) above for that class or category. The import licences issued in respect of that period will be valid for four months from the date of their issue, and will be valid et any time during the four months for the whole or for any part of the total quantity of goods indicated therein.

3. The provisions of paragraph (2) above shall not apply to those goods for which licences have already been distributed in agreement between the two Governments, namely:

(*a*) For the first six months of 1939, herrings and pilchards; tissues and other manufactures of wool, of horse hair and of hair; and

(*b*) for the whole year 1939, sulphate of copper.

The quotas for these goods set out in paragraph (1) above will be applied as from the 1st January, 1939.

4. For those goods the importation of which into Italy is subject to the « bolletta » system, the quotas set out in the Annex to the above-mentioned Commercial Agreement shall remain in force until the 31st March, 1939, and the revised quotas established under paragraph (1) above will take effect as from the 1st April, 1939.

5. Import licences for herrings and pilchards and tissues and other manufactures of wool, of horsehair and of hair will permit the importation of the whole or any part of the total quantity of goods indicated therein at any time during the period of their validity (which shall be of not less than 6 month's duration).

6. Notwithstandig the provisions of Article 2 of the above mentioned Commercial Agreement, no licences will be issued for the importation into Italy of Newfoundland codfish and stockfisch in respect of the period 1st January to 28th February, 1939.

7. Save as above provided, the above mentioned Commercial Agreement shall remain in force in accordance with its own provisions ».

I have the honour to inform Your Excellency that my Government concur in the procedure outlined in this Note.

I avail mysey of this opportunity to renew to Your Excellency the expression of my highest consideration.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 24 aprile 1939-XVII, n. 1144.

Abolizione in Libia della tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1923-I, n. 150, che approva le norme e le tariffe relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, è abolita in Libia la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per il trasporto di persone ad uso privato, nonchè di quelli adibiti al servizio di piazza e di noleggio, di pubbliche linee regolari non postali, di alberghi e di istituti di educazione, beneficenza ed assistenza.

Art. 2.

La circolazione di tutti indistintamente gli autoveicoli indicati nel precedente articolo, fatta eccezione per quelli esenti dalla tassa di circolazione, giusta le norme già in vigore, è soggetta ad un diritto fisso di statistica nella misura di L. 20 per le automobili e gli autoscafi e di L. 5 per i motocicli e per le motocarrozzette.

Tale diritto è dovuto per ogni anno solare, qualunque sia il mese in cui l'autoveicolo entra in circolazione.

Al detto diritto sono soggetti anche gli autoveicoli nuovi di fabbrica.

Art. 3.

Per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero è consentita la circolazione in Libia, in esenzione dal diritto fisso di statistica indicato nell'art. 2, per un periodo di 90 giorni da quello della entrata dell'autoveicolo in Libia.

Art. 4.

Il pagamento del diritto di statistica indicato nell'art. 2 deve essere effettuato, prima che l'autoveicolo entri in circolazione, presso gli organi già incaricati della riscossione della tassa di circolazione, i quali rilasciano, in segno di ricevuta, apposito disco contrassegnato da applicarsi a cura del proprietario sulla parte anteriore dell'autoveicolo.

Per gli autoveicoli esenti saranno rilasciati appositi dischi giusta le norme già in vigore per gli autoveicoli esenti dalla tassa di circolazione.

Le caratteristiche di tali dischi sono, con le necessarie varianti, identiche a quelle di uso nel Regno.

Art. 5.

Chiunque è sorpreso a circolare con gli autoveicoli indicati nell'art. 1 senza avere effettuato il pagamento del diritto fisso di statistica indicato nell'art. 2, incorre nella pena pecuniaria da L. 100 a L. 600.

Art. 6.

E' abolita ogni disposizione contraria alle norme del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 50. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. 1145.
Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con il Regio decreto 8 febbraio 1925-III, n. 230, modificato con il Regio decreto 31 ottobre 1929-VII, n. 2475 e successivi;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592,
Veduto il Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'articolo 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvate le modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 43. — MANCINI

Modificazioni allo statuto della libera Università di Urbino

Al Capo III, contenente gli articoli da 14 a 41 è sostituito il seguente, costituito dagli articoli da 14 a 28, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« CAPO III.

SEZIONE I.

Norme generali

Art. 14.

La Facoltà di giurisprudenza ha lo scopo di conferire la laurea in giurisprudenza e di avviare i giovani alle indagini scientifiche nelle varie discipline sociali, giuridiche, economiche.
La Facoltà di magistero conferisce la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari.
La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 15.

Gl'insegnamenti di ciascuna Facoltà si distinguono in fondamentali e complementari a norma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071 e dei Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652.
Per i corsi liberi, il Consiglio delle rispettive Facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, corrisponda al corso fondamentale o complementare ed inoltre se il libero docente disponga di mezzi dimostrativi uguali a quelli del predetto corso.

Art. 16.

Allo svolgimento di ogni corso, sia fondamentale, che complementare, debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in giorni distinti.
Ogni professore può impartire lezioni per un maggior numero di ore settimanali, uniformandosi alle esigenze dell'orario comune, secondo la deliberazione del Consiglio della rispettiva Facoltà.

SEZIONE II.

Norme speciali per la Facoltà di giurisprudenza

Art. 17.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 18.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.
E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.
Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa;
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale;
13. Diritto corporativo.

14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto coloniale.
4. Diritto agrario.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 19.

Lo studente non può sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto agrario, prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quello di diritto romano e storia del diritto italiano, prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo, di diritto corporativo, prima di aver superato l'esame di diritto costituzionale; nè quello di medicina legale e delle assicurazioni prima di aver superato gli esami di diritto penale e di procedura penale; nè quello di scienza delle finanze e diritto finanziario prima di aver superato l'esame di economia politica corporativa.

SEZIONE III.

Norme speciali per la Facoltà di magistero

Art. 20.

La Facoltà di magistero rilascia le lauree ed il diploma, di cui al precedente art. 14.

Art. 21.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti:
   a) Lingua e letteratura francese;
   b) Lingua e letteratura tedesca;
   c) Lingua e letteratura inglese;
   d) Lingua e letteratura spagnola.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti:
   a) Lingua e letteratura francese;
   b) Lingua e letteratura tedesca;
   c) Lingua e letteratura inglese;
   d) Lingua e letteratura spagnola.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno allo storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 23.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale) tra le seguenti:

   a) lingua e letteratura francese;
   b) lingua e letteratura tedesca;
   c) lingua e letteratura inglese;
   d) lingua e letteratura spagnola.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 24.

Gli insegnamenti biennali importano ciascuno un unico esame alla fine del corso. Gli insegnamenti triennali importano ciascuno un esame alla fine di ogni anno, o almeno due (in due anni o almeno in due sessioni distinte) una volta come esame biennale, l'altra come esame annuale.

Tuttavia, per le materie triennali che hanno una prova scritta e per la geografia, l'esame è obbligatoriamente biennale la prima volta, annuale la seconda; chi non ha superato l'esame biennale, non è ammesso a quello annuale.

Per coloro che aspirano all'esenzione delle tasse si applica quanto è stabilito all'art. 33 del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269: essi dovranno seguire in massima il piano degli studi consigliato superando anno per anno gli esami che in base ai precedenti capoversi è possibile sostenere, salvo ad usufruire della libertà di scelta ivi indicate per la distribuzione degli esami di materie triennali.

L'ammissione al 1° esame orale di una materia che abbia anche la prova scritta, si ottiene quando si sia sostenuta, nella stessa sessione, la prova scritta e questa risulti almeno sufficiente. Il voto tra scritto ed orale è unico e complessivo.

Gli esami di cultura generale servono come ammissione alla laurea e non possono essere sostenuti se non dopo superati tutti gli altri: e il voto relativo è considerato a sè.

Sezione IV.

Norme per la facoltà di farmacia.

Art. 25.

La Facoltà di farmacia rilascia la laurea in farmacia.

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Fisiologia vegetale.
3. Igiene.
4. Mineralogia.
5. Idrologia.

Per essere ammesso al'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto nel 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 26.

Lo studente non può sostenere gli esami di chimica farmaceutica e tossicologica, prima di avere superato gli esami di chimica generale inorganica e di chimica organica; nè l'esame di farmacologia e farmacognosia, prima di aver superato l'esame di chimica farmaceutica e tossicologica; nè l'esame di fisiologia generale, prima di aver superato quello di anatomia umana; nè l'esame di fisiologia vegetale, prima di aver superato quello di botanica farmaceutica.

Art. 27.

Per le esercitazioni pratiche nei laboratori chimici la durata di ciascuna lezione è di almeno due ore.

Per dette esercitazioni è fatto obbligo di sostenere una prova alla fine di ogni anno.

Art. 28.

Le lezioni debbono aver carattere largamente sperimentale ed i professori debbono assicurarsi, con prove adeguate, del profitto degli studenti.

Gli studenti debbono essere frequentemente interrogati sugli argomenti svolti nelle singole lezioni e sono chiamati a riferire su temi, volta per volta, indicati dai singoli insegnanti ».

Al Capo IV, contenente gli articoli 41 (già 54) a 52 (già 65), è sostituito il seguente da 41 a 49, intendendosi in conseguenza modificata ulteriormente la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti.

« Capo VI.

Degli studenti - Degli esami - Delle tasse.

Art. 41.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di lezione ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni; di serbare contegno corretto durante le lezioni, e, in genere, nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati dai professori nei modi che credono più opportuni.

Art. 42.

Gli esami sono:

a) di profitto;

b) di laurea.

Art. 43.

L'esame di profitto ha un carattere dottrinale, e, dove riesca possibile, anche pratico; e consiste in interrogazioni, discussioni col candidato, esegesi di testi, ecc.

Art. 44.

L'esame di laurea in giurisprudenza consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema liberamente scelto dal candidato nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b) in una discussione su detta dissertazione;

c) in una discussione sopra tutte o alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre, nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Art. 45.

L'esame di laurea in materie letterarie e quello di laurea in pedagogia consistono:

1. Nello svolgimento di una dissertazione scritta svolta su tema scelto dallo studente nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami di profitto.

2. Nella discussione della dissertazione.

3. Nello svolgimento orale di tutte o di alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre, nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Art. 46.

L'esame di laurea in farmacia consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta di natura possibilmente sperimentale svolta su argomento concernente una delle materie del corso e inoltre in una discussione orale vertente sia su prove pratiche, sia sul riconoscimento di droghe e piante medicinali, nonchè nella lettura e valutazione delle ricette e in interrogazioni sulla farmacopea e sulla legislazione farmaceutica.

Art. 47.

Per quanto riguarda l'ammontare delle tasse e sopratasse, diritti di segreteria e norme relative, si applicano le disposizioni vigenti per le Regie Università.

Art. 48.

Alla cassa scolastica si applicano le norme dell'art. 185 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592 e le relative disposizioni regolamentari.

Art. 49.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il Corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione ».

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
Bottai

REGIO DECRETO 5 giugno 1939-XVII, n. 1146.

Modificazioni al R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926-IV, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto, approvato con R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1361;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udita la Corporazione vitivinicola;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma *f*) dell'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 1° luglio 1926-IV, n. 1361, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 2033, per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari è sostituito il seguente:

« *f*) per i vini resi spumanti mediante gassificazione artificiale, oltre a quella di cui al precedente comma, l'aggiunta di anidride carbonica pura, purchè siano messi in vendita con la denominazione di « spumanti gassificati artificialmente », da usarsi nelle fatture, nelle lettere di porto e in tutti i documenti commerciali e da apporsi, in caratteri di formato non inferiore a mm 3 e non superiore a mm. 4, anche sulle etichette e sugli imballaggi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Rossoni — Solmi — Di Revel — Lantini

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, foglio 51. — Mancini

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 agosto 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Villa Decani (Pola).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato, con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Villa Decani, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Villa Decani, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, ed al titolo VII capo III, del R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato, con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, numero 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3542)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 7 agosto 1939-XVII.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato, con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno), sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3544)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 agosto 1939-XVII.

Autorizzazione all'Opera nazionale combattenti all'occupazione di alcuni immobili siti nel bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 31 luglio 1939-XVII, n. 23439;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima.

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del bacino del Volturno, di consentire all'Opera predetta l'occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta.

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Sementini Teresa di Bernardo e Torrano Carlo fu Giovanni, livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana	44	2	p	2	68	10
2	Zippo Felice fu Davide, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	44 44	2 25	h b	1 —	09 48	80 71
	Totale . . .						1	58	51
3	Papa Francesco fu Giovanni e Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	44	2	d	3	45	90
4	Boccone Antonio, Girolamo e Maria fu Bartolomeo e Tata Antonetta fu Bernardino e Graziano Rachele di Antonio, proprietari, e Tata Antonetta suddetta usufruttuaria in parte, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	44	2	e	3	52	70
5	Boccone Raffaele di Luigi e De Simone Rosa di Giacomo, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Rimessa	39	34		2	15	90
6	Boccone Raffaele di Luigi, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	39	32		—	01	41
7	De Maria Teresa di Giuseppe, maritata Campanella, Graziano Filomena fu Antonio, Traettino Elvira e Maria-Grazia di Rocco, Tata Antonietta fu Bernardino e Boccone Antonio Girolamo e Maria fu Bartolomeo e Traetto Giacomo fu Beniamino, livellari al Comune di Castelvolturno	»	La Piana	44	2	ao	8	75	03
8	Zippo Eugenio fu Custode, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Parco del Generale	39	26		2	68	90
9	Papararo Giuseppe di Francesco, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	39	28		1	75	60
10	Baldascini Antonio di Silvestro e Sapio Francesco fu Antonio, livellari al Comune di Castelvolturno	»	La Piana	39	29		3	51	30
11	Auriemma cav. Alfredo fu Giuseppe, Montesano Giuseppe fu Vincenzo, Noviello Maddalena fu Cristoforo, Russo Maria-Angela di Michele, Sapio Francesco .... Toscano Brigida fu Fabrizio, Toscano Giovanni .... e Vellega Giuseppe di Francesco, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	39	23		13	38	70
12	Sementini Giustina fu Bernardo, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	S. Martino	39	30		1	76	90
13	Carpiniello Elisabetta .... e Zippo Eugenio fu Pietro, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Parco del Generale	39	31	a	3	66	29

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
14	Buffardi Nicola fu Giuseppe e De Simone Gioacchino . . . . . ,livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana	44	2	l	2	24	10
15	Russo Orsola fu Michele, maritata Campanella e Toscano Angela di Fabrizio, maritata Di Stasio, livellarie al Comune di Castelvolturno	»	»	39	21		3	52	00
16	Sementini Bernardo di Paquale, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	39	25	c	0	89	78
17	Ionda Rosaria di Antonio, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	Parco del Generale	39	25	b	0	75	49
18	Conte Antonio fu Ercole, De Maria Giovanna fu Giuseppe, maritata Rambelli e Sementini Giustina fu Bernardo, maritata Noviello, livellari al Comune di Castelvolturno	»	La Piana	44	2	aa	5	28	00
19	Coronella Gaetano di Pasquale . . .	»	»	37	17		2	88	40
					22			13	02
					20		5	85	00
					23		1	05	18
				29	24		3	10	80
	Totale . . .						13	02	40
20	Chianese Francesco-Saverio fu Luciano per 2/38; Campanella Marzio, Giovanni ed Orsola fu Enrico, proprietari e Perone Antonetta fu Vincenzo, vedova Campanella usufruttuaria in parte per 2/38; Comune di Castelvolturno per 2/38; De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, marit. Traettino per 2/38; De Mare Angela fu Giuseppe, maritata Campanile per 2/38; De Ponte Cesare ed Orazio di Felice per 2/38; De Simone Antonio e Vincenzo di Giovanni proprietari e De Simone Giovanni fu Antonio usufruttuario in parte per 4/38; Di Pippo Domenico fu Vincenzo per 2/38; Di Stasio Marianna fu Giuseppe ved. Russo per 2/38; Fortino Giacomo di Giuseppe per 2/38; Orso Rocco fu Antonio e Gagliardi Anastasia usufruttuaria in parte e Letizia Francesco fu Ferdinando per 2/38; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola usufruttuari e figli nascituri di Giuseppe proprietari per 2/38; Radeschi Carmela, ved. Papararo, Pasquale ed Angela fu Gennaro per 2/38; Torrano Francesco fu Giovanni per 2/38; Toscano Antonina fu Ferdinando per 2/38; Traetto Rosa fu Domenico, maritata Di Stasio, per 2/38; Zaccariello Giuseppe fu Salvatore per 2/38; Zaccariello Orsola, maritata Zaccariello e Maria di Filippo per 2/38, livellari di Castelvolturno	»	»	37	18		14	77	53

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
21	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usufruttuari, e figli nascituri di Giuseppe per 4/23; Arena Maria fu Raffaele, ved. Aurienna, per 2/23; Chianese Francesco-Saverio fu Luciano per 2/23; Noviello Arturo fu Carmine per 2/23; Papararo Vincenzo fu Vincenzo per 2/23; Pavoncelli Giuseppe di Nicola per 2/23; Rambelli Lorenzo di ..... e De Maria Giovanna fu Giuseppe coniugi per 1/23; Montecuollo Antonio fu Nunzio per 1/23; Papararo Michele di Sebastiano per 1/23; Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe per 1/23; Traettino Ambrogia di Giuseppe, maritata Paone, per 1/23; Traettino Clotilde fu Emilio per 1/23; Traettino Giovanni di Antonio per 1/23; Traettino Luigi di Antonio, per 1/23; Traetto Teresa di Sebastiano, maritata De Luise per 1/23, proprietari livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana	37	19		11	81	10
22	Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usufruttuari e figli nascituri di Giuseppe per 3/8; Papararo Vincenzo fu Giuseppe per 1/4; Noviello Antonia fu Carmine, maritata Pozzi per 1/8; Zippo Clementina di Davide, maritata Simeone per 1/4; proprietari, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Parco la Vedova	37	1		2	53	52
23	Coppola Achille fu Mattia per 2/3 e Papa Giuseppe, Antonia, maritata Gravante e Giovanni fu Giovanni per 1/3, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	37	4		1	24	55
24	Campanile Giuseppa, Alessandro, Carolina, Antonio, Ciro e Teresa di Giuseppe, proprietari e Campanile Giuseppe fu Alessandro, usufruttuario di 1/6 livellari al Comune di Castelvolturno	»	La Piana	37 38	3 15		— 2	51 26	90 22
	Totale . . .						2	78	12
25	Russo Roberto fu Rocco, livellario al Comune di Castelvolturno	»	Parco la Vedova	37 38	2 16		— 1	45 98	35 15
	Totale . . .						2	43	50
26	Chianese cav. Francesco Saverio per 6/16; Boccone Luigi, Luca ed Alessandro fu Ferdinando per 1/16; Comune di Castelvolturno per 1/16; Marinaro Francesca di Nicola, maritata Montesano per 1/16; Papararo Guglielmo fu Leopoldo per 1/16; Papararo Michele di Sebastiano per 1/16, Pavoncelli Giuseppe di Nicola per 1/16; Pontera Alessandra, ma-	»	La Piana	37	15 21		5 2	43 52	00 41

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
	ritata Russo ed Angela-Maria fu Giovanni per 1/16; Russo Scipione fu Rocco per 1/16; Traettino Giuseppe fu Giovanni per 1/16; Traettino Raffaele fu Rocco per 1/16, livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana						
	Totale . . .						7	95	41
27	De Luca Anna di Antonio maritata Rambelli, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3	h	—	50	60
28	Aurienna cav. Raffaele fu Giuseppe, livellario alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	»	»	31	23	b	1	30	65
29	Papa Giuseppe fu Giovanni, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3	i	—	50	40
30	Noviello Arturo di Carmine	»	»	30	118		1	81	56
				37	10		5	94	54
				23	11		—	47	54
	Totale . . .						8	23	64
31	Falcone Anna di Giovanni; Tommasella Antonia fu Domenico, marit. Russo e Traettino Raffaele di Rocco, livellari al Comune di Castelvolturno	»	Rimessa	39	15		8	36	40
32	Pirolo Luigi, Raffaele, Guido e Costanza fu Giuseppe, proprietari e Pirozzi Amalia, vedova Pirolo, usufruttuari di 1/5	»	La Piana	38	9		5	97	03
					26			77	42
					6		9	53	80
					35		2	15	89
	Totale . . .						18	44	14
33	Pignata Raffaele di Giovanni	»	»	30	74			11	03
					91			60	57
				31	61			24	21
					20	a	1	23	55
	Totale . . .						2	19	36
34	Auriemma cav. Alfredo fu Giuseppe, livellario al Comune di Castelvolturno	»	La Piana e Seponi	32	135	a	—	85	94
					103	b	—	09	50
					40		—	70	96
					42		—	72	02
					63		—	75	33
					78		—	70	57
					80		—	55	55
					108		—	76	40
					120		—	87	61
				39	16		45	12	00
					18		—	91	80
					6		8	59	91
					17		1	74	70
	Totale . . .						62	42	34

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
35	Auriemma cav. Raffaele fu Giuseppe, livellario al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana e Seponi	24	49		—	50	95
					32		—	73	07
				31	55	b	9	53	35
					55	a	—	58	07
					45		—	83	79
					69		—	74	86
					44		—	76	76
					43		—	84	24
				32	135	b	—	66	82
					143	a	—	75	32
					156		—	67	78
					159			98	73
					22			80	42
					88			69	39
					12			76	07
					72			74	38
					85			64	77
					43			75	84
					60			72	44
					84			61	01
					90			69	93
					117			78	77
					126		1	50	00
					127			80	74
					132			63	57
					133			72	30
					161			78	46
					169			84	12
					140			67	69
					146			77	27
					148			71	98
					150			71	41
					151			72	60
					52			81	66
					153			74	85
					157			68	79
					158		1	28	99
					144			79	40
					147			70	80
					149			74	68
					152			68	14
				32	167			79	90
					164			80	10
					165			78	89
					166			78	97
					168			80	68
				35	3	a		50	90
						d	1	94	76
						c		50	90
					20		3	57	10
				39	85		1	81	10
					19			88	80
					20		1	76	80
					22		20	38	20
					24		3	45	90
					33		—	91	80
					31	b	1	84	50
	Totale . . .						81	83	61
36	Sapio Francesco fu Antonio, livellario al Comune di Castelvolturno	»	La Piana	31	65	b	—	67	80
37	Russo Liberato di Rocco, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3	f	—	51	20

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
38	Berlingieri Giovanna fu Giovanni, maritata Sementini, e D'Ambrosca Teresa fu Pasquale, ved. Grieco, livellaria al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana	35	3	b	1	31	70
39	Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola.	»	»	30	64		1	42	56
				31	11		—	41	43
				24	15		—	82	31
				38	23		—	74	36
					8		2	88	30
					19		—	06	05
					20		7	60	22
					22		5	20	86
					36		6	67	43
	Totale . . .						25	92	52
40	Contin Tommaso di Gaetano, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	35	17	b	—	57	12
41	Arena Maria fu Raffaele, vedova Auriemma, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	»	31	65	a	1	86	30
					65	c	—	74	40
					63		—	69	06
					52		—	77	40
				35	3	o	—	50	50
					16		—	87	80
					22		—	13	74
					23		—	02	86
				31	62		1	46	28
				35	2		1	46	50
					17	a	43	14	48
				39	25	a	63	04	23
				31	54		—	69	41
					77	b	—	70	25
				35	15	a	1	49	29
				31	49		—	34	83
					71		4	57	97
				35	3	p	—	37	44
						o	24	00	68
	Totale . . .						146	93	42
42	**Chierchia Enrichetta** . . . . .; Di Gennaro Paolo . . . .; Radeschi Caterina di Raffaele; Sapio Francesco fu Antonio, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	15	b	—	94	40
					15	c	5	74	71
	Totale . . .						6	69	11
43	Montesanto Giovanni, Filomena, Francesco, Raffaele e Giovanni fu Giuseppe, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	25	25		—	61	24
				32	119		—	76	37
				35	21		1	83	60
	Totale . . .						3	21	21

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
44	Cantelli Erasmo fu Francesco, livellario alla Congrega di Carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata	Castelvolturno	La Piana	31	23	a	5	59	61
45	Toscano Michelina, livellaria al Comune di Castelvolturno	»	»	31	77	a	—	61	80
46	Coppola Achille fu Mattia	»	»	37	5		4	22	22
47	D'Ambrosca Teresa fu Pasquale, vedova Grieco; Grieco Rosa fu Giuseppe, vedova Sciarra; Sciarra Gennaro fu Rocco e De Simone Michele fu Rocco; De Mare Angela fu Giuseppe, maritata Campanile; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, usufruttuari e figli nascituri di Giuseppe proprietari; Russo Liberato fu Marco; Zippo Clementina di Davide, maritata Simeone, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	1 5		10 1	72 33	96 47
	Totale . . .						12	06	43
48	De Luca Velia, Eleonora e Giovanni fu Antonio; De Martino Lorenzo; Toscano Giovanni e Zippo Mario di Raffaele; Russo Sebastiano di Pasquale, proprietari e Toscano Antonia, vedova De Luca, usufruttuari in parte, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3 3	t z	— —	16 48	80 50
	Totale . . .						—	65	30
49	Chianese cav. Francesco-Saverio fu Luciano; Sementini Eredi di Pasquale; Traettino Rocco di Giuseppe e Zaccariello Maria di Pasquale, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	18		9	94	21
50	Letizia Giovanni fu Domenico . . .	»	Seponi e La Piana	31	3 4 67 70		— 7 4 —	16 03 70 03	21 81 13 10
	Totale . . .						11	93	25
51	Pavoncelli Giuseppe fu Nicola per 2/6; Bosco Manfredi fu Giacinto per 1/6; Di Stasio Rosa fu Crescenzo, maritata Verazzo per 1/6; Miraglia Del Gaudio Alfonso fu Alfonso per 1/6; Papararo Rosa di Sebastiano, maritata Verazzo, per 1/6, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	37	8		3	72	99

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
52	Di Stasio Rosaria, Giovanni, Pasquale, Maria e Crescenzo di Giuseppe, proprietari e Di Stasio Giuseppe fu Crescenzio, usufruttuario in parte, livellari al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana	23	11		—	80	00
				30	106		—	51	90
				32	23		—	82	52
				38	10		1	04	43
					27		1	27	66
				39	27		1	77	70
	Totale . . .						6	24	21
53	Comune di Castelvolturno	»	»	24	1		—	22	15
					2		—	50	15
					5		—	34	39
					42		—	79	12
					57		—	69	37
				29	11		—	25	89
					13		4	85	46
				30	87		—	72	63
					109		—	06	66
					117		—	45	38
				32	33		—	76	66
					100		—	66	44
					123		—	91	53
					173		—	02	60
				38	14		1	48	14
					31		—	67	60
				43	40		5	54	13
				46	84		—	06	19
				35	4		18	51	14
					8		—	75	36
					9		—	42	72
					3	q	1	52	48
					3	r	1	64	12
					3	s	1	05	12
				38	7		1	99	60
	Totale . . .						44	95	03
54	Papararo Francesco . . . . . . e Simeone Barbara di Gaetano, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3	m	—	88	20
55	Adinolfi Armando fu Angelo	»	»	29	12		3	84	36
					46		2	44	56
				37	11		3	59	58
				38	18		5	05	75
					37		—	72	40
					34		1	01	03
					38		—	04	70
	Totale . . .						16	72	38
56	Campanella Giacomo fu Matteo; Grieco Alessandro fu Marcantonio; De Ponte Felice . . . .; Radeschi Giuseppe fu Castrese; Sammartino Teresa fu Giovanni e Sciarra Giuseppe fu Giuseppe, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	3	l	3	07	20
57	Montesanto Giovanni, Filomena, Francesco, Raffaele e Giovanna fu Giuseppe; Papararo Guglielmo . . . . . . Traettino Luigi . . . . . . livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	35	8	g	1	50	20

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Denominazione del fondo	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
58	Traettino Edoardo di Giuseppe, livellario al Comune di Castelvolturno	Castelvolturno	La Piana	37	9		—	47	54
59	Di Stasio Giuseppe fu Crescenzo, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	39 30	3 53		1 —	74 74	60 35
	Totale . . .						2	48	95
60	Arena Maria fu Raffaele	»	»	31	64 72		3 —	92 13	65 20
	Totale . . .						4	05	85
61	Traettino Luigi di Antonio e Noviello Arturo fu Carmine, livellari al Comune di Castelvolturno	»	»	32 43 44	136 60 61 2	 n	— — 1 1	79 54 79 79	85 54 98 57
	Totale . . .						4	93	94
62	De Luca Maria-Giuseppa fu Antonio, maritata Traettino e Radeschi Ernesta di Raffaele, maritata Papararo, livellario al Comune di Castelvolturno	»	»	25	19		3	62	20

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

Roma, addì 5 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3512)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Norme pel trattamento economico-giuridico del personale richiamato o arruolatosi volontariamente alle armi dal 1° febbraio 1939-XVII, dipendente dalle Società di navigazione esercenti linee di preminente interesse nazionale e servizi marittimi sovvenzionati minori.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i regolamenti organici approvati il 5 gennaio 1929 per il personale addetto ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati: dalla Società anonima Navigazione Toscana, Società Partenopea anonima di navigazione, Società Eolia anonima di navigazione, Società anonima di Navigazione La Meridionale, Società Istria-Trieste;

30 giugno 1937-XV per il personale di stato maggiore navigante delle Società anonime di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia, Adriatica;

9 giugno 1938-XVI per il personale di stato maggiore navigante e per quello addetto agli uffici amministrativi della Società Fiumana di navigazione;

visti i contratti di arruolamento in vigore per gli equipaggi delle navi delle Società predette, e cioè: contratto tipo di arruolamento della Federazione armatori italiani, luglio 1922; contratto nazionale di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi dei piroscafi e delle motonavi da carico superiori a 50 tonn. s.l.; contratto nazionale di lavoro per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonn. s.l.; contratto tipo di arruolamento della Società Istria-Trieste;

considerata la necessità urgente di disciplinare in maniera uniforme il trattamento economico del personale cui si applicano i predetti regolamenti organici nel caso di richiamo alle armi o arruolamento volontario dipendente da esigenze militari di carattere eccezionale;

Decreta:

TITOLO I.

Trattamento economico dei richiamati alle armi.

Art. 1.

Ai comandanti e agli ufficiali di stato maggiore navigante compresi nei ruoli delle Società, Anonima di navigazione Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia, Adriatica, Società Fiumana di navigazione, Navigazione Toscana, Società Parte-

nopea, Eolia, La Meridionale, Istria-Trieste, in caso di richiamo alle armi o di arruolamento volontario dipendente da esigenze militari di carattere eccezionale è assicurata la conservazione del porto.

Art. 2.

La Società corrisponderà ai richiamati di cui al precedente articolo una indennità pari alla differenza fra gli assegni percepiti in servizio presso la Società, al netto delle trattenute, e gli assegni percepiti, al netto delle trattenute, in servizio militare. Gli assegni da prendere a calcolo per la determinazione della differenza di cui sopra sono esclusivamente quelli elencati al seguente articolo 3.

Le indennità corrisposte a norma del primo comma del presente articolo saranno integrate, ove ne ricorra il caso, in modo che se il richiamo o arruolamento volontario sia inferiore o uguale a tre mesi venga riconosciuta all'interessato, per il periodo effettivo di richiamo o di arruolamento volontario, l'intera retribuzione civile di cui alla lettera *a*) del seguente art. 3 con l'aggiunta della panatica, e se il richiamo o arruolamento volontario sia superiore a tre mesi la somma delle indennità corrisposte dalla Società non sia inferiore a tre mesi di retribuzione civile come sopra indicato.

Qualora il richiamato o il volontario abbia fruito nel corso del richiamo di indennità superiori a quelle spettantigli a termini del presente decreto, la differenza percepita in più sarà regolata mediante conguaglio e trattenuta ratealmente sulle competenze successivamente spettanti in non meno di dodici mesi.

Art. 3.

Agli effetti della determinazione della differenza fra assegni civili e assegni militari è tenuto conto dei seguenti elementi:

a) *per la retribuzione civile*:

1) per gli ufficiali di stato maggiore esercenti servizi di P.I.N. e della Società Fiumana:

stipendio o paga, indennità di grado o aggiunta passeggeri, assegni ad personam, indennità di direzione sanitaria;

2) per gli ufficiali di stato maggiore delle Società Toscana, Partenopea, Eolia, La Meridionale e Istria-Trieste;

stipendio, carovita, aumenti quinquennali, indennità di rappresentanza;

b) *per la retribuzione militare*:

stipendio o paga goduti quale ufficiale o sottufficiale, supplemento di servizio, sovrapaga, indennità per aggiunta di famiglia, indennità di caroviveri.

Art. 4.

Nei casi in cui competa al richiamato o al volontario la indennità pari alla differenza fra assegni civili e assegni militari, l'ammontare lordo della indennità è determinato integrando la differenza fra gli assegni netti, civili e militari, della imposta di ricchezza mobile gravante sulla differenza medesima, e della quota di contributo per la « Gestione speciale per il personale delle Società di navigazione di preminente interesse nazionale e delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati » di cui al R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842, a carico del prestatore d'opera.

Art. 5.

Il richiamato o il volontario alle armi dovrà documentare, mediante certificato rilasciato dalle Autorità militari da cui dipende, l'importo degli assegni militari che gli vengono corrisposti dallo Stato.

Art. 6.

Il trattamento di cui ai precedenti articoli decorrerà dal giorno della presentazione alle armi, da comprovarsi mediante certificato.

Art. 7.

La Società continuerà a versare alla « Gestione speciale » di cui al R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842, i contributi per i propri ufficiali richiamati o volontari alle armi, esercitando la rivalsa, per la quota a carico dei dipendenti, sulle indennità corrisposte.

Qualora il richiamo abbia la durata superiore a tre mesi e la retribuzione militare del richiamato o volontario sia superiore alla retribuzione civile, il richiamato o volontario è tenuto a rimborsare alla Società la quota a suo carico del contributo per la « Gestione speciale », fino a concorrenza della differenza fra la retribuzione militare e la retribuzione civile.

Art. 8.

Al personale di cui ai precedenti articoli la Società riconoscerà per intero la gratificazione natalizia.

Art. 9.

Gli allievi ufficiali, ove siano stati arruolati in sostituzione di personale di stato maggiore, ovvero come allievi previsti dalla tabella di armamento, o imbarcati come tali per obbligo derivante dalle Convenzioni stipulate dalle Società armatrici con lo Stato, avranno diritto, in caso di richiamo alle armi o arruolamento volontario dipendente da esigenze militari di carattere eccezionale, a una indennità pari a una mensilità di retribuzione, compresa l'indennità sostitutiva della panatica.

Art. 10.

Gli arruolati di bassa forza delle navi appartenenti alle Società sopra elencate, in caso di richiamo alle armi o arruolamento volontario dipendente da esigenze militari di carattere eccezionale, hanno diritto a una indennità pari a quindici giorni di paga, esclusa la panatica.

Tanto i richiamati, quanto i volontari, avranno diritto, alla cessazione del servizio militare, alla reinscrizione nei turni generali o particolari con precedenza assoluta, purchè ne facciano domanda entro 30 giorni da quello del congedamento.

Art. 11.

Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 8 del presente decreto si applicano anche nei confronti dei dirigenti amministrativi, degli addetti agli uffici amministrativi e dei fattorini, i cui rapporti di lavoro siano disciplinati da uno dei regolamenti organici sopra richiamati, ma agli effetti della determinazione della retribuzione civile è tenuto conto anche della indennità di carica.

TITOLO II.

Trattamento giuridico economico del personale assunto provvisoriamente in sostituzione di richiamati alle armi.

Art. 12.

In sostituzione del personale richiamato o volontario alle armi le Società hanno facoltà di assumere altro personale a titolo provvisorio nel limite del numero dei posti resisi temporaneamente vacanti in dipendenza dei richiami e degli ar-

ruolamenti volontari. Il rapporto di lavoro del personale assunto a titolo provvisorio è disciplinato:

a) per il personale di stato maggiore navigante, dal Contratto di arruolamento;

b) per gli addetti agli uffici amministrativi e per i fattorini delle Società, Fiumana, Toscana, Partenopea, Eolia, La Meridionale e Istria-Trieste, dal contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dell'industria stipulato il 5 agosto 1937-XV fra la Confederazione fascista degli industriali e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria.

Le Società sono tenute a comunicare al personale così assunto, all'atto dell'assunzione, che questa è effettuata a titolo provvisorio, per sostituzione di personale di ruolo richiamato alle armi.

Art. 13.

Per il personale di stato maggiore e addetto agli uffici, assunto a titolo provvisorio in sostituzione di personale richiamato alle armi o arruolatosi volontariamente, non vige l'obbligo di iscrizione alla « Gestione speciale » di cui al R. decreto 16 settembre 1937-XV, n. 1842.

La presente disposizione si estende al personale addetto agli uffici delle Società anonime di navigazione, Italia, Lloyd Triestino, Tirrenia, Adriatica.

Art. 14.

Al personale di stato maggiore assunto a titolo provvisorio in sostituzione di richiamati o volontari alle armi, competono le paghe previste dai Contratti collettivi 1931 e 1932 o dai contratti tipo 1922 e 1923 in vigore sulla nave sulla quale esso personale viene imbarcato.

Art. 15.

Allorquando un richiamato o volontario riprenda servizio, ovvero comunque sia risolto il suo rapporto di lavoro, uno degli assunti provvisoriamente può essere licenziato, con i diritti derivanti dal contratto di arruolamento, se personale navigante, e col preavviso di quindici giorni e senza indennità di licenziamento, se addetto agli uffici o fattorino delle Società di cui alla lettera b) dell'art. 12.

Art. 16.

Il personale assunto a titolo provvisorio a termini dell'articolo 12 del presente decreto, ove sia a sua volta richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale, ha diritto a una indennità pari a quella prevista dal R. decreto-legge 15 giugno 1936-XIV, n. 1374, per gli impiegati privati. Tale indennità è corrisposta direttamente dalla Società all'ufficiale o alle persone da lui designate.

Nei confronti del personale assunto a termini dell'art. 12 del presente decreto, che sia richiamato alle armi, le Società non sono tenute alla conservazione del posto.

Art. 17.

Il presente decreto che ha valore dal 1° febbraio 1939 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro: BENNI

(3593)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1939-XVII.

Costituzione del Collegio sindacale dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 5 febbraio 1934, n. 307, il R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1312, ed il decreto Ministeriale 31 agosto 1937;

Decreta:

Il dott. Francesco Cremonese, ispettore superiore del Ministero delle finanze, il dott. Giovanni Girardi, ispettore generale del Ministero delle corporazioni, ed il rag. Benvenuto Ricci, direttore capo della Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, sono confermati nella carica di sindaci dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano in Roma, per gli esercizi 1939-40 e 1940-41.

Roma, addì 10 agosto 1939-XVII

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3594)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1939-XVII.

Determinazione delle nuove contribuzioni a favore del bilancio speciale degli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923-I, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visti gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925-III, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 25 aprile 1925-III, 12 settembre 1925-III, 3, 13 e 29 gennaio 1926-IV, 2, 5, 9, 14 e 18 febbraio 1926-IV, 14 aprile 1926-IV, 12 luglio 1926-IV, 10 settembre 1926-IV, 5 marzo 1927-V, 23 agosto 1927-V, 22 agosto 1928-VI, 15 novembre 1928-VII, 22 novembre 1928-VII, 7 dicembre 1928-VII e 12 marzo 1931-IX, con cui vennero istituiti rispettivamente gli Uffici del lavoro nei porti di Livorno, Porto S. Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Messina, Salerno, Trapani, Ancona, Bari, Imperia, Palermo, Porto Empedocle, Brindisi, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria, Taranto, Castellammare di Stabia, Trieste;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° luglio 1939-XVII nei porti di Livorno, Porto S. Stefano, Savona, La Spezia, Civitavecchia, Catania, Siracusa, Messina, Salerno, Trapani, Ancona, Bari, Imperia, Palermo, Porto Empedocle,

Brindisi, Molfetta, Barletta, Fiume, Torre Annunziata, Ravenna, Cagliari, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, Taranto, Castellammare di Stabia saranno dovute, a carico degli speditori o dei ricevitori, le seguenti contribuzioni:

a) una contribuzione nella misura di centesimi otto per far fronte alle spese previste dalle lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269;

b) una contribuzione nella misura di centesimi due per far fronte alle spese previste dalla lettera *c*) dell'art. 2 del citato decreto-legge.

Nel porto di Trieste le contribuzioni, di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma, saranno dovute nella rispettiva misura di centesimi tre e di centesimi due.

Le due contribuzioni verranno liquidate e riscosse dalle dogane dei porti anzidetti, le quali le applicheranno:

1° sulle merci imbarcate, qualunque ne sia la destinazione;

2° sulle merci sbarcate di provenienza estera. Per quelle provenienti dal cabotaggio, le contribuzioni relative saranno liquidate e riscosse dalla dogana del porto di imbarco, per conto di quella del porto di sbarco, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette).

Art. 2.

Per ogni tonnellata di merce imbarcata o sbarcata su o da navi che inizieranno le operazioni dal 1° luglio 1939-XVII nei porti previsti dal precedente art. 1, sarà dovuta, a carico delle maestranze portuali, una contribuzione nella misura di un centesimo per far fronte alle spese di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269.

Tale contribuzione sarà mensilmente liquidata e riscossa dai rispettivi Uffici del lavoro con le modalità che verranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale della marina mercantile), e l'importo di essa sarà versato alla dogana giusta il disposto di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, numero 1277, modificato dalla legge 25 maggio 1939-XVII, numero 880.

Art. 3.

Dalle contribuzioni di cui ai precedenti articoli sono esenti le operazioni di imbarco e di sbarco del bagaglio dei viaggiatori, nonchè quelle relative all'imbarco delle provviste di bordo e dei combustibili destinati al consumo delle navi.

Per le merci in transito e per quelle che, nell'ambito del porto, vengano trasbordate da una ad altra nave, direttamente o a mezzo di galleggianti, senza sostare sui medesimi, sulle calate, o altrimenti per un periodo di tempo maggiore di quello strettamente necessario per eseguire il trasbordo, le contribuzioni sono applicate rispetto ad una sola delle due operazioni di sbarco ed imbarco.

Roma, addì 30 giugno 1939-XVII

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI

(3546)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Montafia e Castelnuovo Don Bosco (Asti), della estensione di ettari 859 circa, delimitata dai seguenti confini;

Stradale provinciale, partendo dal bivio Montafia-Capriglio, proseguendo al bivio Gallareto-Mondonio, e fino a Mondonio, strada comunale da Mondonio che passando per Capriglio si riunisce al bivio Montafia-Capriglio;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Asti, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 8 luglio 1938, in una zona della provincia di Asti, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3563)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.

Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 1° agosto 1939-XVII, n. 14155, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'ex commissario straordinario — oggi liquidatore — della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria) rag. Luigi Castellano, reiteratamente invitato e poi diffidato, anche per il tramite della competente Autorità prefettizia, a fornire la prova dell'avvenuto perfezionamento giuridico della deliberazione assembleare relativa alla messa in liquidazione della società ed a produrre, ai sensi dell'art. 64 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il bilancio ed il conto profitti e perdite della azienda medesima concernenti l'esercizio 1937 protratto alla data di chiusura della gestione commissariale, nonchè il suo rapporto e quello del Comitato di sorveglianza sull'opera svolta durante la straordinaria amministrazione, non vi ha ancora provveduto per quanto avvertito che, in difetto, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e 90 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il predetto Ispettorato in data 19 aprile 1939-XVII, ha invitato il rag. Luigi Castellano a dare spiegazioni in ordine alle suaccennate inadempienze, ma che a tale richiesta non è stata data risposta;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto R. decreto-legge, nella sua seduta del 20 luglio 1939-XVII, vista la persistente inadempienza del predetto liquidatore agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del summenzionato art. 90, a dar corso, nei confronti del liquidatore stesso, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 250;

Decreta:

Al sig. rag. Luigi Castellano liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Rizziconi (Reggio Calabria) è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, la pena pecuniaria di lire duecentocinquanta (L. 250); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Reggio Calabria provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3547)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1939-XVII.

Inflizione di una pena pecuniaria al liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Roveto (Aquila).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 90 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vista la lettera 1° agosto 1939-XVII, n. 14154, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'ex commissario straordinario — ora liquidatore — della Cassa rurale ed artigiana di Civitella Roveto (Aquila), cav. Sebastiano Cesarini, ripetutamente invitato e poi diffidato, anche per il tramite della competente Autorità prefettizia, a produrre, ai sensi dell'art. 64 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il bilancio, il conto profitti e perdite ed i rapporti relativi alla cessata gestione commissariale, nonchè a fornire la prova di avere ottemperato alle prescritte formalità di legge in ordine alla messa in liquidazione della società, non vi ha ancora provveduto per quanto avvertito che, in difetto, sarebbe incorso nelle penalità comminate dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 42 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane e 90 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, il predetto Ispettorato, in data 16 marzo 1939-XVII, ha invitato il cav. Sebastiano Cesarini a dare spiegazioni in ordine alle suaccennate inadempienze, ma che a tale richiesta non è stata data alcuna risposta;

Considerato che il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del ripetuto R. decreto-legge, nella sua seduta del 20 luglio 1939-XVII, vista la persistente inadempienza del predetto liquidatore agli obblighi di legge, ha autorizzato, ai sensi del sopra citato art. 90, a dar corso, nei confronti del liquidatore stesso, all'applicazione di una pena pecuniaria di L. 250;

Decreta:

Al sig. cav. Sebastiano Cesarini, liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Civitella Roveto (Aquila), è inflitta, a norma dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, la pena pecuniaria di lire duecentocinquanta (L. 250); la Cassa rurale ed artigiana ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto liquidatore.

L'Intendenza di finanza di Aquila provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(3548)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1939-XVII.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1938, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, nella zona di Mortegliano (Udine), della estensione di ettari 600 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada S. Maria Sclaunicco-Pozzuolo del Friuli;

ad est, dalla strada Pozzuolo-Mortegliano;

a sud, dall'abitato di Mortegliano;

ad ovest, dalla strada di Mortegliano-S. Maria di Sclaunicco;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 aprile 1938, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1939-40.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3566)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Villa Decani (Pola).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, con sede nel comune di Villa Decani (Pola), e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il sig. Giovanni Poli fu Giovanni è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Villa Decani, avente sede nel comune di Villa Decani (Pola), ed i signori Antonio Desco fu Giacomo, Carlo Pizziga fu Giovanni e Giovanni Furlani fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3543)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso (Belluno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, con sede nel comune di Fonzaso (Belluno);

Dispone:

Il geom. Enrico Covolan fu Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Fonzaso, avente sede nel comune di Fonzaso (Belluno), ed i signori Eugenio (detto Gino) Bonsembiante fu Antonio, dott. Paolo Battaglino fu Pietro e Pio Ceccato fu Giacomo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

V. AZZOLINI

(3545)

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 23 giugno 1931-IX la Cassa rurale « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte, con sede nel comune di Fragneto Monforte (Benevento), veniva sciolta e messa in liquidazione;
Veduto il proprio decreto in data 6 marzo 1937-XV con il quale il rag. Salvatore Mucci veniva nominato liquidatore della Cassa suindicata;
Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il rag. Luigi Malva è nominato liquidatore della Cassa rurale « S. Maria in Principio » di Fragneto Monforte, avente sede nel comune di Fragneto Monforte (Benevento), con i poteri e le attribuzioni previste dal capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, in sostituzione del rag. Salvatore Mucci.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1939-XVII

MUSSOLINI

(3549)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Coriano, in liquidazione, con sede in Coriano (Forlì).

Nella seduta tenuta il 28 luglio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Coriano, in liquidazione, con sede in Coriano (Forlì), il comm. Riccardo Ravegnani fu Vincenzo è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3550)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 33 posti di vice segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1938-XVI, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 227, con il quale venne indetto un concorso per esami a 33 posti di vice-segretario in prova (grado 11° gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;
Vista la relazione in data 28 luglio 1939-XVII presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreti Ministeriali 14 novembre 1938-XVII e 3 luglio 1939-XVII;
Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami a 33 posti di vice-segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con decreto Ministeriale 29 luglio 1938-XVI:

1. Perazzo Gianni . . . . con voti 18,10
2. Pellizzer Luigi 16,60

3. Apollonio William Nicolò . . . . con punti 16,58
4. D'Alesio Mario . . . . » 16,50
5. D'Alessio Ettore . . . . » 16,33
6. Scognamiglio Vincenzo . . . . . » 16,23
7. Cimino Aniello . . . . » 16,20
8. Broussard Arturo . . . . » 16,08
9. Mezzanotte Antonio . . . . . . » 16 —
10. Corso Giuseppe . . . . » 15,93
11. Rapino Alessandro . . . . . . » 15,90
12. Parlato Michele . . . . » 15,86
13. Guerrieri Danilo . . . . » 15,80
14. Barbieri Vittorio . . . . » 15,75
15. Chilosi Cesare . . . . » 15,70
16. Chiabrando Giovanni. . . . . . » 15,60
17. Gorini Bruno . . . . » 15,56
18. Sicardi Adalberto . . . . . . » 15,50
19. Ruggieri Remo . . . . » 15,45
20. Di Martino Giorgio . . . . . . » 15,40
21. Fenu Giorgio . . . . » 15,35
22. Serra Paolo . . . . » 15,30
23. Montevecchi Arrigo . . . . . . » 15,25
24. Gaglio Elio . . . . » 15,20
25. Frenza Francesco . . . . . . » 15,15
26. Patricolo Manlio . . . . . . » 15,10
27. Filaci Francesco . . . . . . » 15,05
28. Papini Franco . . . . » 15 —
29. Pansini Lucio . . . . » 14,90
30. Gattoni Celli Mario . . . . . . » 14,86
31. Patuzzi Alnordo . . . . » 14,80
32. Marino Francesco . . . . . . » 14,75
33. Avallone Giuseppe . . . . . . » 14,70
34. Lombardo Giovanni . . . . . . » 14,65
35. Panzanaro Aldo Ennio . . . . . » 14,60
36. Andreussi Giovanni . . . . . . » 14,50
37. Ciarrocca Aldo . . . . » 14,43
38. Sansone Carlo . . . . » 14,40
39. Bentivegna Filippo . . . . . . » 14,33
40. Trento Francesco . . . . . . » 14,30
41. Cavacini Bruto . . . . » 14,20
42. De Benedictis Glauco . . . . . » 14,10
43. Scali Mario . . . . » 13,83
44. Coppola Diego . . . . » 13,70
45. Sabbatini Luigi . . . . » 13,60
46. Jannelli Ugo . . . . » 13,50
47. Atripaldi Antonino . . . . . . » 13,46
48. Camaggio Alberto . . . . . . » 13,40
49. Conversano Romolo . . . . . . » 13,25
50. Landolfi Antonio . . . . » 13,20
51. Tedesco Luigi . . . . » 13,10
52. Casillo Felice . . . . » 13,05
53. Berardelli Italo . . . . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Perazzo Gianni
2. Pellizzer Luigi
3. Apollonio William Nicolò
4. D'Alesio Mario
5. D'Alessio Ettore
6. Scognamiglio Vincenzo
7. Cimino Aniello
8. Broussard Arturo
9. Mezzanotte Antonio
10. Corso Giuseppe
11. Rapino Alessandro
12. Parlato Michele
13. Guerrieri Danilo
14. Barbieri Vittorio
15. Chilosi Cesare
16. Chiabrando Giovanni
17. Gorini Bruno
18. Sicardi Adalberto
19. Ruggieri Remo
20. Di Martino Giorgio
21. Fenu Giorgio
22. Serra Paolo
23. Montevecchi Arrigo
24. Gaglio Elio
25. Frenza Francesco
26. Patricolo Manlio
27. Filaci Francesco
28. Papini Franco
29. Pansini Lucio
30. Gattoni Celli Mario
31. Patuzzi Alnordo
32. Marino Francesco
33. Avallone Giuseppe

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1. Lombardo Giovanni
2. Panzanaro Aldo Ennio
3. Andreussi Giovanni
4. Ciarrocca Aldo
5. Sansone Carlo
6. Bentivegna Filippo
7. Trento Francesco
8. Cavacini Bruto
9. De Benedictis Glauco
10. Scali Mario
11. Coppola Diego
12. Sabbatini Luigi
13. Jannelli Ugo
14. Atripaldi Antonino
15. Camaggio Alberto
16. Conversano Romolo
17. Landolfi Antonio
18. Tedesco Luigi
19. Casillo Felice
20. Berardelli Italo

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(3581)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale del concorso a 50 posti di vice segretario in prova nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, pubblicata a pag. 3864 della *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1939-XVII, i voti della prova orale riferentesi ai graduati n. 4 e 5, debbono intendersi rettificati come segue:

4. Pacia Antonio, voti *sette* anzichè 8.
5. Cingolani Nilco, voti *otto* anzichè 7.

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.